



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 338 del 04/12/2023

Modifiche alla legge regionale 25 novembre 2013, numero 18- "Passaporto ematico regionale"

Firmato da: Tommaso Pellegrino



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche alla legge regionale 25 novembre 2013, numero
18

Passaporto ematico regionale

ad iniziativa del Consigliere regionale

ON. TOMMASO PELLEGRINO

ARTICOLO 1

(Modifiche alla legge regionale 25 novembre 2013, numero
18)

Dopo l'art. 24 della Legge regionale n. 18 del 25 novembre 2008, recante "Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative" è inserito il seguente:

Art. 24 bis (Passaporto ematico regionale per l'attività sportiva)

1. I praticanti l'attività sportiva che ne abbiano interesse, possono sottoporsi ad accertamenti facoltativi utili al conseguimento del "passaporto ematico regionale" volto a monitorare in maniera sistematica e continuativa i valori ematici dell'atleta per una più efficace prevenzione.
2. Ai fini del rilascio del Passaporto ematico regionale di cui al comma 1, gli esami diagnostici a cui gli atleti devono sottoporsi sono: emocromo completo, esame chimico-fisico delle urine e sedimento, Transaminasi ALT, Transaminasi AST, Glicemia, Creatinina, Sideremia, Proteina C reattiva e V.E.S. (velocità di eritrosedimentazione), quadro proteico elettroforetico, esami della coagulazione del sangue (PT, PTT, aPTT, fibrinogeno, INR).
3. Il Passaporto ematico viene rilasciato dai medesimi soggetti individuati dal precedente art. 24, commi 2 e 3, per il rilascio della certificazione medica di idoneità fisica sportiva.
4. La Regione, nei limiti e secondo le modalità previste dalla programmazione regionale vigente in materia livelli essenziali di assistenza sanitaria, può eventualmente determinarsi riguardo il rilascio gratuito del passaporto ematico nei confronti degli atleti dilettanti di età inferiore a diciotto anni.

ARTICOLO 2 (entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le notizie di cronaca riferiscono continuamente di casi di giovani atleti stroncati dalla morte durante lo svolgimento di attività sportive. Dal 2012 ad oggi sono morti in Italia 592 ragazzi sotto i 30 anni facendo sport – uno ogni 4 giorni – pur avendo eseguito normali test di routine.

La morte improvvisa ha un'incidenza che si aggira tra gli 1 e i 7 soggetti per 100.000 persone in un anno e spesso è la prima manifestazione di una malattia silente in soggetti apparentemente sani. Non sempre lo studio dell'atleta e della famiglia consente di identificare condizioni patologiche definite o predisponenti, perciò la valutazione sistematica e accurata si è dimostrata essere di grande ausilio per la caratterizzazione e la stratificazione del rischio.

La gravità di tali incidenti richiede dunque l'adozione di misure efficaci per ridurre al minimo l'incidenza, attraverso adeguati strumenti di controllo in grado di identificare le maggiori condizioni di rischio.

La presente proposta di legge è finalizzata all'istituzione del passaporto ematico regionale volto a prevenire e impedire le patologie ematiche per tutti coloro che si accingono a praticare attività sportive agonistiche e non agonistiche. Tali controlli aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale hanno il preciso scopo di indagare e rilevare eventuali anomalie, disturbi fisici o altre patologie, e permettono di intervenire tempestivamente a tutela della salute. Il suddetto passaporto potrà essere rilasciato ai praticanti l'attività sportiva giovani sportivi solo se i controlli ematici previsti (emocromo completo, esame chimico-fisico delle urine e sedimento, Transaminasi ALT, Transaminasi AST, Glicemia, Creatinina, Sideremia, Proteina C reattiva e V.E.S. (velocità di eritrosedimentazione), quadro proteico elettroforetico, esami della coagulazione del sangue (PT, PTT, aPTT, fibrinogeno, INR) avranno dato un esito negativo.

Alla base della norma vi è la consapevolezza che iniziando i controlli sulla salute fin da piccoli, è possibile praticare una forma di prevenzione volta a indagare e accertare le eventuali patologie che, se individuate in una fase iniziale, possono essere più facilmente curate e rimosse.

In perfetta armonia con i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia e nell'ottica di un'adeguata tutela della salute dei giovani sportivi, tale proposta rappresenta



Consiglio Regionale della Campania

un segno di civiltà e di responsabilità per l'intera società, con il fine di promuovere lo sport sano e impedire che lo stesso continui a essere accompagnato da drammatici episodi.

La presente proposta di legge è costituita da due articoli. L'articolo 1 introduce una importante modifica della Legge regionale n. 18 del 25 novembre 2008, recante "Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative": l'introduzione, dopo l'art. 24, dell'articolo 24 bis che prevede che i praticanti l'attività sportiva che ne abbiano interesse, possono sottoporsi ad accertamenti facoltativi utili al conseguimento del "passaporto ematico regionale" volto a monitorare in maniera sistematica e continuativa i valori ematici dell'atleta per una più efficace prevenzione. Il comma 2 prevede poi quali siano gli esami necessari per il conseguimento del Passaporto: emocromo completo, esame chimico-fisico delle urine e sedimento, Transaminasi ALT, Transaminasi AST, Glicemia, Creatinina, Sideremia, Proteina C reattiva e V.E.S. (velocità di eritrosedimentazione), quadro proteico elettroforetico, esami della coagulazione del sangue (PT, PTT, aPTT, fibrinogeno, INR). Il comma 3 individua i soggetti preposti al rilascio del Passaporto. Il comma 4 prevede la eventuale possibilità di rilascio gratuito del passaporto ematico nei confronti degli atleti dilettanti di età inferiore a diciotto anni, nei limiti e secondo le modalità previste dalla programmazione regionale vigente in materia livelli essenziali di assistenza sanitaria. L'articolo 2 riguarda l'entrata in vigore.